

COMUNE DI MONTEPARANO

c.a.p. 74020

PROVINCIA DI TARANTO

COMANDO POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE "Art. 2 D.M.4 Marzo 1987 n.145 -Comma 5 - e Legge 7.3.1986 n. 65 "

CAPO I

Norme Generali

ART.1 - Oggetto del regolamento
(D.M.4.3.1987 n.145 art.2 c.1)

Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Municipale, per i quali gli addetti in possesso della qualita' di agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonche' i termini e le modalita' del servizio prestato con armi.-

Art.2 - Tipo delle armi in dotazione
(D.M.4.3.1987 n.145 Art.4)

Gli addetti alla Polizia Municipale aventi la qualita' di Agente di Pubblica sicurezza saranno dotati di:

- 1) Pistola Semiautomatica Beretta Modello 70 cal.7.65, due caricatori e 25 cartucce pro-capite.

CAPO II

FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art.3 - Acquisto delle armi e del munizionamento
(D.M.4.3.1987 n. 145 artt.3 e 14 comma 5) .

-L'acquisto delle armi e del munizionamento, rispetto alle norme di cui al precedente art.2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art.3 del Regolamento approvato con D.M.4.3.1987 n.145, sara' disposto con deliberazione della Giunta Municipale.
-Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art.6, sara' conservata dal responsabile del corpo come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art.4 - Deposito delle armi e armeria - consegnatario.
(art.12, comma 3 e 4 D.M. 4.3.1987 n.145)

L'istituzione dell'armeria non sara' necessaria fino a che il numero delle armi da custodire non sia superiore a quindici e il numero delle munizioni non sia superiore a duemila cartucce.

-Ricorrendo le condizioni di cui sopra:

-Le funzioni di consegnatario delle armi saranno svolte dal responsabile del Corpo di P.M.

-Le armi saranno assegnate, ritirate e controllate, osservando le norme di cui ai successivi art. 5, 7, 8 e 9.

- Le armi dovranno essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi dovranno avvenire in luogo a cio' appositamente predisposto, diverso da quello in cui sono siti gli armadi contenenti le armi e il munizionamento.
- Nel luogo per il carico e scarico delle armi saranno affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.
- Quando il numero delle armi e delle munizioni da custodire superino il numero di cui al comma 1, con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto ed al Questore, sara' istituita l'armeria.
- L'armeria avra' le caratteristiche previste dagli artt. 14, 15, 16 e 17 stesso decreto.

Art. 5 - Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento.

(Regolamento approvato con D.M. 4.3.1987 n. 145 art. 14)

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile del Corpo di Polizia Municipale le assumerà in carico nell'apposito registro.

- Le armi di scorta o comunque non in dotazione dei Vigili Municipali, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'ufficio del Comandante in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
- Le munizioni e le fondine sono conservate in armadi metallici distinti da quelle delle armi, di eguali caratteristiche, o in apposito scomparto dello stesso armadio corazzato che custodisce le armi.
- Le chiavi di accesso agli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'ufficio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se' dal consegnatario.
- Copia di riserva di dette chiavi e' conservata a cura del responsabile del Corpo di Polizia Municipale, in busta sigillata, controfirmata da lui, in cassaforte o armadio corazzato.
- Copia della chiave della cassaforte sara' consegnata al sub-consegnatario il quale, dovendo aprire la busta contenente le chiavi degli armadi metalli, annotare sulla stessa le relative giustificazioni.

Art. 6 - Registro di carico delle armi e delle munizioni.

(regolamento approvato con D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14)

L'ufficio di P.M. e' dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro, le cui pagine, numerate, sono preventivamente vistate dal responsabile del Corpo di Polizia Municipale.

- Il servizio e' dotato altresì di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del Corpo di Polizia Municipale, per:

-Le ispezioni periodiche per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni custodite negli armadi alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli e' riportato su apposito registro di cui all'art.6;

Art.7-Consegna delle armi e del munizionamento.

(regolamento approvato con D.M.4.3.1987 n.145 art.6 Comma 1)

Gli appartenenti alla Polizia Municipale aventi la qualita' di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art.6 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.

-Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilita' del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art.8-Doveri dell'assegnatario dell'arma.

(regolamento approvato con D.M.1987 n.145, art.11)

L'addetto alla Polizia Municipale, cui e' assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro, di cui ai successivi artt.19 e 20.

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla Polizia Municipale cui e' assegnata l'arma in via continuativa, come previsto dal successivo art.14, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni;

- a) l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dello assegnatario, dovra' essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilita' di altri, nemmeno famigliari;
- b) in mobile diverso, con le stesse precauzioni devono essere conservate le munizioni.

Art.9-Controlli e sorveglianza.

(Regolamento approvato con D.M.4.3.1987 n.145 art.16)

Controlli periodici sono effettuati dal responsabile per accertare rispondenza delle armi e delle munizioni al registro di carico e scarico.

Il Sindaco, l'assessore delegato e il responsabile del Corpo della Polizia Municipale dispongono le visite di controllo e ispezione interne periodiche per verificare lo stato di manutenzione delle armi assegnate ai sensi dell'art.6 lettera A del D.M.4.3.1987 n. 145, per controllare le modalita' di conservazione delle armi e munizioni custodite negli armadi metallici e la regolare tenuta dei registri e per verificare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

Art.10-Doveri del responsabile del Corpo.

(Regolamento approvato con D.M. 4.3.1987 n.145, art.12 comma 4)

Il responsabile del Corpo cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri della documentazione, delle chiavi a lui commesse ai sensi degli artt. precedenti;
- b) la effettuazione di controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni.

Art.11- Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.

(Art.12 comma 4 del D.M.)

-Dello smarrimento o del furto delle armi o di parti di esse nonche delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia al Comando Carabinieri o Polstato.

-Copia della denuncia dovra' essere trasmessa al sindaco il quale ne dara' notizia al Prefetto.

CAPO III

TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON LE ARMI

Art.12 - Determinazione dei servizi da svolgere con armi in continuativa. (Art.6 del D.M.)

-Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato i servizi di Polizia di cui al seguente prospetto:

S E R V I Z I

- 1) Tutti i servizi notturni (dalle 22.00 alle ore 6.00)
- 2) Tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione ordinanze;
- 3) Servizi di Polizia Stradale;
- 4) Servizi di Pattugliamento;
- 5) Servizi di Polizia Edile;
- 6) Servizi di vigilanza e protezione della casa Comunale e del Comando di P.M.;
- 7) Servizi ispettivi.

- al personale di Polizia Municipale addetto ai servizi elencati l'arma e' assegnata in via continuativa.

Art.13 - Servizi prestati con arma.
(Art.15 del D.M.)

- Gli addetti alla Polizia municipale, che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata del caricatore di riserva.
- Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art.4 legge 65/86), viene prestato servizio in abito civile, nonché nei soli casi di assegnazione dell'arma in via continuativa (art.6, comma 2 del regolamento approvato con D.M.4.3.1987 n.145) fuori dal servizio l'arma deve essere portata in modo non visibile.
- Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
- Del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa, annualmente confermato dal sindaco, e' fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto stesso e' tenuto a portare sempre con se'.

Art.14 - Modalita' per l'assegnazione dell'arma.
(art.6 del D.M.)

- 1) Assegnazione in via continuativa.
L'assegnazione dell'arma in via continuativa sara' disposta dal Sindaco per un periodo non superiore ad anni cinque, prorogabile con singoli provvedimenti quali dovranno rilevarsi:
 - a) le generalita' complete dell'agente;
 - b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualita' di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
 - d) la descrizione del munizionamento.Gli Ufficiali del Corpo indosseranno l'arma in modo non visibili.
- un elenco delle assegnazioni fatte sara' trasmesso al Prefetto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sara' trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.
- In ogni caso nessuna arma potra' essere assegnata in assenza della attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo art.19.

Art.15 - Prelevamento e versamento dell'arma.
(Art.10 del D.M.)

- L'arma assegnata in via continuativa e' prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente art.14, nel registro di cui all'art.6. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
- L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata nel deposito allorquando viene meno la qualita' di Agente di Pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto provvedimento motivato dell'Amministrazione o del Prefetto.

Art.16 - Servizi di collegamento e di rappresentanza.
(Art.8 del D.M.)

I servizi di collegamento e di rappresentanza,esplicati fuori dal territorio comunale, sono svolti di massima senza armi; tuttavia agli addetti alla Polizia Municipale,cui l'arma e assegnata in via continuativa, e' consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

-E' parimenti consentito,agli addetti alla Polizia Municipale cui sia assegnata l'arma in via continuativa,di portare la stessa allorché a bordo di autoveicoli in dotazione,raggiungano,per servizio d'istituto,enti ed uffici pubblici siti fuori del territorio comunale.

Art.17 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.
(art.9 del D.M.)

I servizi esplicati fuori dell'ambito comunale per soccorso in caso di calamita' e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati,di massima,senza armi.Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto puo' richiedere che un contingente del personale inviato in soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualita' di Agente di pubblica Sicurezza,il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito dell'arma,quando cio' sia richiesto dalla natura del servizio,ai fini della sicurezza personale,ai sensi del Regolamento Comunale del comune presso cui il Comando viene richiesto.

-Nei casi previsti dal precedente art.16 e dal precedente comma,il Sindaco da comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sara' prestato dal contingente tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio comunale,del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art.18 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
(Art.7 del D.M.145/87)

Gli addetti alla Polizia Municipale,che collaborano con le forze di polizia dello stato ai sensi dell'art.3 della legge 7.3.1986 n.65,esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione,salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorita'e prestano l'assistenza legalmente richiesta.

CAPO IV

Art.19 - Addestramento (art.18 del D.M.145/87)

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestano la qualita' di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono di T.S.N. di Taranto od altro convenzionato abilitato per l'addestramento al tiro con armi da sparo. La convenzione deve essere comunicata al Prefetto.

-Durante le lezioni di tiro, gli agenti municipali dovranno esplodere, con l'arma in dotazione, non meno di 50 colpi pro-capite.

Art.20 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno (Art.19 del d.M.145/87)

Poiche' il poligono di tiro a segno si trova in Comune diverso da quello in cui si presta servizio, l'autorizzazione a portare l'arma in dotazione fino al campo di tiro e viceversa e' rilasciata dal Questore, ai sensi della legge 18.6.1989, n.323, ed ha la durata di 6 (sei) anni.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.21 - Pubblicita' del regolamento.

Copia del presente Regolamento a norma dell'art.25 della legge 27.12.1985 n. 916 sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sara' depositata e affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di custodia delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

Art.22 - Comunicazione del regolamento. (Art.2 comma 2, del D.M.145/87)

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del regolamento organico generale del personale comunale, sara' comunicato al Ministro dell'Interno per tramite il Commissario di Governo, cosi' come disposto dall'art. 11 della legge 7.3.1986 n. 65; al Prefetto, cosi' come disposto dall'art.2, comma 2 del D.M.4.3.1987 n.145;

Art.23 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente preveisto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 7.3.1986 n.65;
- alla legge regionale 2/89 sulla polizia Locale;
- al D.M.4.3.1987 n.145;
- Al Regolamento Comunale di Polizia Municipale.

Infine dovranno essere osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art.24 - Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, nel rispetto delle disposizioni vigenti, munito degli estremi del provvedimento di esad da parte del CO.RE.CO.

Art.25 - Norma transitoria.

Le armi di proprieta' comunale, che non siano assegnate ai Vigili Municipali in possesso della qualifica di Agente di P.S. e che non siano corrispondenti al modello di cui all'art.2 del presente regolamento, saranno cedute all'armeria autorizzata di che, fra quelle interpellate, avra' presentato migliore offerta.

In mancanza di offerte le armi stesse saranno consegnate ai Carabinieri della locale Stazione.

Dell'avvenuta cessione delle armi verra' data contestualmente comunicazione al locale Comando dei Carabinieri a cura del responsabile di P.M. che le ha in custodia.

Il presente regolamento, dopo la doppia pubblicazione e l'intervenuta approvazione da parte del CO.RE.CO., sara' comunicato al Ministero dell'interno per il tramite del Commissario di governo, ed al Prefetto di Taranto.